

Circolare **n. 12 - fiscale**
del **22.03.2024**

Sommario

1. modello 730/2024

2. modello redditi persone fisiche 2024

- 1 -

Con il Provvedimento del 28 febbraio 2024, Prot. N. 68472/2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Il modello 730 allarga gli orizzonti e si fa ancora più inclusivo. Nella campagna fiscale 2024, che parte in questi giorni e si concluderà il 30 settembre, ci potranno entrare anche i bitcoin e i capitali esteri.

La graduale metamorfosi del modello 730 prosegue anche nel 2024 recependo le modifiche del decreto "Adempimenti".

Il decreto "Adempimenti" prevede che, progressivamente, nella dichiarazione dei redditi semplificata, ossia nel 730, potranno essere indicate tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita Iva, in modo tale da riservare l'utilizzo di Redditi Pf ai soli contribuenti Iva.

Scadenze modello 730

La scadenza del modello 730 2024, ovvero la data entro cui deve avvenire la presentazione della dichiarazione, è il 30 settembre:

- direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate – 730 precompilato;
- al proprio Sostituto d'imposta;
- a un CAF dipendente o a un professionista abilitato.

Qualora sia necessario aggiungere alcuni dati o informazioni, la scadenza per inviare il 730 integrativo è il 25 ottobre.

Se, invece, è necessario correggere degli errori, la scadenza per il "730 rettificativo nei termini" è il 10 novembre ma essendo festivo slitta all'11 novembre.

Novità modello 730/2024

Le principali novità contenute nel modello 730/2024 sono le seguenti:

Ampliamento platea 730: da quest'anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF.

In particolare, è ora possibile presentare il 730: per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282; per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva; assolvere

agli adempimenti relativi agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W.

Detrazioni per familiari a carico: per l'intero anno d'imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dall'assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dati dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali.

Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: è prorogata al 2023 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d'imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730.

Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti: è ridotta dal 10 al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Detrazione Super bonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus, e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%.

Detrazione bonus mobili: per l'anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro.

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50% dell'IVA pagata nel 2023 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Il beneficio spetta non solo per l'acquisto di unità immobiliari di tipo abitativo, ma anche per l'acquisto delle pertinenze. Ciò a condizione che tali acquisti avvengano contestualmente a quello delle unità abitative e a condizione che l'atto dia evidenza della sussistenza del vincolo pertinenziale.

Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo: dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.

Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione: le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e delle attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell'anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.

Credito d'imposta mediazioni: è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione.

Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito d'imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri.

Credito d'imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice.

Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l'anno d'imposta 2022.

- 2 -

Per la prossima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, relativa al periodo d'imposta 2023, sono a disposizione il modello e le istruzioni approvate con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024.

Il nuovo Redditi P.f./2024, contiene modifiche al prospetto dedicato ai familiari a carico. A seguito dell'introduzione dell'Assegno unico universale, infatti, per l'intero anno di imposta 2023, non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità.

La dichiarazione è stata implementata con molte delle novità fiscali già descritte per il 730, come le mance corrisposte dai clienti al personale del settore turistico e ricettivo e i compensi ai lavoratori dello sport.

Nel quadro LM, è stata inserita una nuova sezione in cui determinare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali dovuta sul reddito incrementale relativo all'attività d'impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023, rispetto a quello conseguito nel triennio precedente, da parte dei contribuenti che aderiscono al regime della tassa piatta incrementale.

È stata, inoltre, inserita un'apposita sezione nella quale i contribuenti forfetari possono effettuare l'adesione al concordato preventivo biennale che, per il primo anno, è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

Come è composto e come si utilizza il Modello REDDITI Persone Fisiche

Il Modello Redditi Persone Fisiche è composto da tre fascicoli.

Il FASCICOLO 1, obbligatorio per tutti i contribuenti, suddiviso in: Frontespizio e Prospetto dei familiari a carico.

Il Frontespizio è costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l'informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione.

Il Prospetto dei familiari a carico è costituito dai quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell'IRPEF), RV (addizionali all'IRPEF), CR (crediti d'imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).

Il FASCICOLO 2 contiene: i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all'estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio); le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti.

Il FASCICOLO 3 contiene: i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI.

I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.

I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2. Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2024 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

Il Modello REDDITI Persone Fisiche 2024 deve essere presentato entro i termini seguenti:

- dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024: se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 15 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Una nuova sezione nel quadro LM

Nel quadro LM, è stata inserita una nuova sezione (sezione II) in cui determinare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali dovuta sul reddito incrementale relativo all'attività d'impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023, rispetto a quello conseguito nel triennio precedente, da parte dei contribuenti che aderiscono al regime della tassa piatta incrementale.

La presente sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che intendono aderire al regime della tassa piatta incrementale (art. 1, commi da 55 a 57, legge 29 dicembre 2022, n. 197) e non può essere compilata contestualmente alla sezione I e/o alla sezione III.

Per il solo anno d'imposta 2023 i predetti contribuenti possono applicare, in luogo delle aliquote IRPEF progressive, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, su una base imponibile pari alla differenza tra la quota di reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel presente periodo d'imposta ed il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato tra quelli dichiarati nel triennio precedente, maggiorando quest'ultimo importo del 5%.

L'ammontare di reddito agevolabile non può comunque superare l'importo di 40.000 euro.

Non possono fruire del presente regime i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2023, ma è necessario che essi abbiano svolto l'attività e conseguito reddito per almeno un intero anno nell'ambito del triennio precedente. Inoltre il regime non può essere applicato dai contribuenti che nel presente anno aderiscono al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mentre può essere applicato da coloro che hanno fruito del predetto regime nel triennio precedente.

Ai fini della determinazione dell'incremento, i redditi da confrontare sono quelli relativi alle sole attività d'impresa e di lavoro autonomo. Pertanto, vanno considerati i soli redditi di lavoro autonomo e d'impresa indicati nei quadri RE, RF, RG, LM, nonché i redditi prodotti dagli imprenditori agricoli che fruiscono del regime di cui agli articoli 56, comma 5, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d'impresa prodotti, indicati nel quadro RD, al netto delle perdite pregresse portate in diminuzione dei predetti redditi. Inoltre non rilevano né i valori positivi né i valori negativi dei redditi ricevuti per trasparenza (ex art. 5 o 116 TUIR) da società di persone o di capitali, salvo che la partecipazione non sia detenuta nell'ambito dell'attività svolta dalla stessa persona fisica (nel qual caso il relativo risultato è ricompreso nei redditi dei predetti quadri reddituali), e/o dei redditi di cui all'art. 53, comma 1, TUIR, derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) TUIR, imputato all'associato.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività successivamente al 1° gennaio 2020 (purchè abbiano svolto l'attività per almeno un'intera annualità), il raffronto per l'individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto ragguagliando all'intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell'attività per una frazione dell'anno e confrontando l'importo risultante con il reddito dei restanti altri anni del triennio.

Successivamente, la verifica dell'incremento di reddito va effettuata tenendo conto del reddito del 2023 rispetto al maggior reddito del triennio, come sopra individuato.

Apposita sezione per aderire al concordato preventivo

È stata, inoltre, inserita un'apposita sezione (sezione VI) nella quale i contribuenti forfetari possono effettuare l'adesione al concordato preventivo biennale (CPB) che, per il primo anno, è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

Per effettuare il calcolo della proposta di CPB, i soggetti che applicano il regime forfetario devono compilare i campi della presente sezione. In particolare, i rigi da LM60 a LM64 vanno compilati come segue.

Nel rigo LM60, barrando la casella, va indicato di non avere debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per aderire al Concordato preventivo, di aver estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Nel rigo LM61, barrando la casella, va indicata l'assenza delle seguenti cause di esclusione:

- 1) Inizio dell'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
- 2) Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- 3) Condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Nel rigo LM62, va indicato il codice corrispondente agli eventi straordinari determinati con decreto ministeriale.

Nel rigo LM63, è riportato il reddito proposto al contribuente ai fini del CPB per il periodo d'imposta 2024.

Nel rigo LM64, barrando la casella in questo rigo, il contribuente accetta la proposta di CPB per il periodo d'imposta 2024.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia